

CONSULTA NAZIONALE N. 136

(Urgenza)

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO

PROPOSTO DAL MINISTRO DEL TESORO
(CORBINO)

E TRASMESSO DAL MINISTRO
INCARICATO DELLE RELAZIONI CON LA CONSULTA NAZIONALE
(CIANCA)

il 25 febbraio 1946

per il parere della Commissione Finanze e Tesoro

**Aumento del capitale di fondazione dell'Istituto nazionale L. U. C. E.
da lire 2,500,000 a lire 12,500,000**

Col Regio decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, venne approvata la convenzione 5 ottobre 1925, con la quale taluni Istituti di previdenza ed altri Enti di diritto pubblico, stabilivano di far luogo alla creazione di un ente denominato Istituto per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia: l'Unione cinematografica educativa (L.U.C.E.).

A sensi della convenzione il patrimonio iniziale dell'Istituto era di lire 2,500,000 ripartito in varia misura fra gli enti fondatori e così suddiviso: Società Dante Alighieri, lire 325,000; Istituto nazionale previdenza sociale, lire 637,500, Istituto nazionale assicurazioni infortuni lavoro, lire 637,5000; Istituto nazionale assicurazioni, lire 300,000; Opera nazionale combattenti, lire 300,000; S. p. a. Le Assicurazioni d'Italia, lire 300,000.

Con il Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, veniva stabilito per tutti i cinematografisti l'obbligo della proiezione di pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, fornita dall'Istituto L.U.C.E. (articoli 1 e 2).

Non si hanno dati precisi degli incassi per tali noleggi, per la mancanza dei relativi documenti amministrativi, ma può ritenersi quale cifra attendibile quella di 10-16 milioni annui, almeno a partire dal 1934; per il 1942 l'utile netto della gestione « Giornali-documentari » fu di milioni 6.5.

Col Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, si dispose il riordinamento dell'Istituto dandogli, fra l'altro, le funzioni di organo tecnico delle Amministrazioni statali e del partito nazionale fascista per la produzione, per conto degli stessi, di pellicole educative e di propaganda.

Negli anni 1940 e 1941 il Ministero della cultura popolare versò all'Istituto la somma complessiva di 10 milioni da questo interamente impiegata nella costruzione della nuova sede.

Nel 1940, all'inizio della guerra, venne affidato all'Istituto il compito della produzione delle cinematografie di guerra, costituendo un apposito reparto, alla cui formazione di gestione contribuì il Ministero della cultura po-

polare, con l'acquisto di macchine e con l'erogazione dei fondi necessari, per tale gestione, alla fine del 1943, l'Istituto restava in debito verso il cennato Ministero per oltre 4-5 milioni residuo delle anticipazioni ricevute.

Col Regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1131, venne disposta la concessione di un premio di produzione sui film, ai fini di sostenere la produzione cinematografica nazionale; l'Istituto incassò per i documentari un premio di 3-4 milioni annui, con i quali la produzione poté chiudere con un avanzo che nel 1942 fu di milioni 1.5.

Con la legge 6 maggio 1942, n. 655, l'Istituto veniva equiparato, ai fini tributari, alle Amministrazioni dello Stato: tale equiparazione rappresentava nel 1942, per l'Ente una economia di circa 230,000 lire annue.

Infine col decreto-legge 14 ottobre 1942, venne imposto l'abbinamento dei documentari ai films spettacolari e disposto che l'incasso dei canoni a percentuale comprendesse insieme giornali e documentari; in seguito a tale disposizione l'incasso annuo globale per il noleggio dei documentari e dei giornali si aggirò sui 45 milioni.

Il provvedimento predisposto dal Ministero del tesoro, di concerto con quello delle finanze e col Sottosegretariato per lo spettacolo, è inteso alla tutela degli interessi acquisiti dallo Stato nell'Istituto L.U.C.E. con la erogazione dei 10 milioni, impiegati dall'Istituto nella costruzione della nuova sede, come è sopra indicato.

Col provvedimento in parola i detti contributi vengono portati ad aumento del capitale di fondazione dell'Istituto e lo Stato viene equiparato agli enti fondatori di esso, a tutti gli effetti, determinandosi che ogni ulteriore sovvenzione statale dovrà del pari essere portata ad aumento del detto capitale, quando

sia destinata ad investimenti di carattere patrimoniale.

Si fa rilevare che, da parte dell'Istituto, si è avuto il riconoscimento dello speciale carattere dei contributi in esame, in quanto essi sono stati esposti in bilancio nella parte passiva sotto la voce « Fondo di dotazione del Ministero della cultura popolare », ammettendo così che i contributi stessi non venivano considerati come erogazioni dello Stato a fondo perduto.

L'ultimo comma dell'articolo 1 stabilisce che, in caso di soppressione dell'Istituto, il patrimonio netto residuo verrà ripartito fra gli enti partecipanti, in proporzione delle quote di capitale conferito: norme a questa analoghe vennero già emanate nei confronti di Enti di diritto pubblico e, restando nell'ambito della cinematografia, si trovano nell'articolo 24 dello statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico, approvato col Regio decreto 8 febbraio 1940, n. 445.

Per effetto delle facilitazioni di varia natura ottenute dallo Stato, l'Istituto ha potuto costituire riserve che, al 31 dicembre 1942, ammontavano a circa 20 milioni e ammortizzare, parzialmente, alcuni mutui.

Il provvedimento col quale allo Stato viene riconosciuta una partecipazione di 10 milioni appare pertanto, ispirato a principi di equità, ove si consideri che lo Stato potrebbe chiedere la conversione in quota di capitale anche del suo credito di milioni 4-5, atteso che l'Istituto non è, per il momento, in condizioni di pagarlo.

Ed è altresì giustificata una più diretta ingerenza dello Stato nell'Istituto, ove si tenga presente che questo possiede i sette ottavi (21 milioni) del capitale azionario dell'E.N.I.C. (Ente Nazionale Industrie Cinematografiche), mentre solo l'altro ottavo è di proprietà dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il Regio decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;
Visto il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Il capitale di fondazione dell'Istituto nazionale L. U. C. E. di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, è aumentato a lire 12,500,000.

L'aumento di lire 10,000,000 è costituito dalla uguale somma corrisposta sul bilancio del Ministero della cultura popolare negli esercizi 1939-40 e 1940-41, dallo Stato, il quale viene equiparato, a tutti gli effetti, agli enti di cui all'articolo 4 della convenzione approvata col Regio decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985.

Gli eventuali ulteriori contributi statali a favore dell'Istituto saranno computati in aumento del capitale di fondazione, quando abbiano un investimento di carattere patrimoniale.

Nel comma *b* del cennato articolo 5 sono soppresse le parole « da eventuali versamenti da parte dello Stato ».

In caso di soppressione dell'Istituto, il patrimonio netto residuo verrà ripartito fra gli enti partecipanti, in proporzione delle quote di capitale conferito.

ART. 2.

Del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a

